

Oggetto: Proposta di contratto di servizi

Egregi Signori,

Ci riferiamo alle trattative intercorse per sottoporre alla Vostra accettazione, da esprimere mediante lettera che trascriva integralmente la presente, la seguente proposta di

CONTRATTO DI SERVIZI**TRA:**

Enel Energia S.p.A., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, via L. Boccherini, 15 capitale sociale € 10.000.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale n. 06655971007, partecipante al gruppo Iva Enel con Partita Iva 15844561009, pec: enelenergia@pec.enel.it, rappresentata nel presente atto da Marco Sanza nella sua qualità di Amministratore Unico della società (di seguito, per brevità, denominata “**Enel Energia**” o “**Enel**” o “**Fornitore**”)

e

Comunità di Energia Rinnovabile ENER CER, con sede in **Napoli**, C.F. e P.IVA n. **10676811218** nella persona di **Salvatore Di Palo** in qualità del legale rappresentante, munito di tutti i necessari poteri necessari alla firma del presente atto (di seguito il “**Cliente**” o la “**CER**”)

(Enel e il Cliente qui di seguito indicati ciascuno come la **Parte** e congiuntamente le **Parti**).

PREMESSO CHE:

- a. Enel Energia è la società del Gruppo Enel attiva nel mercato libero per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e servizi accessori.
- b. Enel Energia è in grado di fornire specifica assistenza al Cliente, nella gestione, funzionamento e perseguimento del proprio scopo statutario ai sensi del d.lgs. 199/2021 (il “**Decreto**”) e s.m.i. e dei relativi provvedimenti attuativi (“**Normativa CER**”).

- c. Il Cliente è una Comunità di Energia Rinnovabile ("**CER**"), costituita ai sensi della Normativa CER, comprensiva delle sue articolazioni territoriali secondo quanto disposto dal proprio statuto e dal regolamento.
- d. Il Cliente ha, o è intenzionato ad ottenere, la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, di potenza non superiore a 1 MW per ogni singolo impianto (di seguito "**Impianto**" e/o "**Impianti**").
- e. Il Cliente intende affidare ad Enel Energia la prestazione di alcuni servizi collegati alla gestione della CER, in relazione a ciascuna sua articolazione territoriale nel rispetto del proprio statuto e del relativo regolamento.
- f. Le Parti, con il presente contratto (di seguito "**Contratto**"), intendono disciplinare la fornitura da parte di Enel Energia in favore del Cliente delle prestazioni descritte al successivo Allegato 1.

Quanto premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1 Le premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Ai fini del presente Contratto i seguenti termini hanno il significato ad essi di seguito attribuito:
 - **Cliente:** la Comunità Energetica Rinnovabile;
 - **Membro Potenziale:** soggetto che ha presentato una Domanda di Adesione ad una Configurazione afferente alla CER;
 - **Data di Avvio Popolamento:** data in cui ha inizio l'attività di popolamento per ogni impianto afferente alla specifica Configurazione, come descritta all'Allegato 1 e coincidente con la data di comunicazione a mezzo mail ordinaria inviata dal Fornitore alla CER;
 - **Domanda di Adesione:** modulo attraverso cui un soggetto manifesta l'intenzione di iscriversi alla CER;
 - **Energia Condivisa Stimata:** Con riferimento a ciascun impianto afferente alla Configurazione, equivale alla stima della quantità di energia virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i Membri Potenziali a partire dalla Data di Avvio Popolamento, e pari al 33% del consumo medio unitario come stimato dalla tabella seguente:

Segmento		Potenza contatore (kW)	Consumo medio Unitario (CMU) (MWh/a)
Residenziale		qualsiasi	2,23
BUSINESS	Micro	0-12	3,01
	Small Basso	12-25	17,69
	Small Alto	25-50	28,68
	Medium Basso	50-200	79,96
	Medium Alto	>200	467,67

Qualora due o più impianti afferenti alla medesima Configurazione abbiano la stessa Data di Avvio Popolamento, il numero totale di Membri Potenziali Iscritti per ogni impianto sarà proporzionale alla percentuale di Energia Immessa Stimata dal singolo impianto rispetto alla somma di Energia Immessa Stimata dai predetti impianti.

- **Energia Immessa Stimata:** equivale alla stima dell'energia prodotta da ciascun impianto di cui ogni Configurazione dispone, come dalla CER dichiarato, al netto di eventuale autoconsumo fisico.
- **Energia Immessa:** l'energia prodotta ed immessa in rete da ciascun impianto di cui ogni Configurazione dispone, al netto di eventuale autoconsumo fisico.
- **Fornitore:** è Enel Energia S.p.A., che, nell'erogazione di alcuni Servizi, si avvale di altre società del Gruppo Enel per il tramite di apposito contratto intercompany, al fine di supportare la CER nell'espletamento di alcune attività;
- **Grado di Saturazione Preliminare Stimato:** rapporto percentuale tra "Energia Condivisa Stimata" ed "Energia immessa Stimata".
- **Grado di Saturazione Effettivo:** grado di contemporaneità fra i valori di Energia Immessa dagli impianti e prelevata dagli iscritti alla CER sulla base delle misure effettive condivise dal GSE;
- **Servizi:** le attività che il Fornitore svolgerà in favore della CER, come descritti all'Allegato 1.

1.3 Per Allegati si intendono:

- Allegato 1 – Servizi;
- Allegato 2 – Documenti;
- Allegato 3 – Corrispettivi;
- Allegato 4 – GDPR;
- Allegato 5 – Dichiarazione conflitto di interessi;
- Allegato 6 – Bozza Standard Accordo Attuativo.

2. OGGETTO

Il Cliente conferisce al Fornitore, che accetta, l'incarico di effettuare, in via esclusiva, le attività indicate nell'Allegato 1 (di seguito "**Servizi**"), senza vincoli gerarchici né di subordinazione nei confronti del Cliente, e senza limitazioni della propria autonomia professionale. Tali Servizi saranno prestati dal Fornitore in favore della CER per ciascuna articolazione territoriale della stessa (in seguito anche "**Configurazione**") e per ciascun impianto inserito all'interno di ciascuna Configurazione e fintantoché quest'ultima abbia il titolo di disponibilità sul predetto impianto, a fronte del pagamento di un corrispettivo (di seguito "**Corrispettivo**") come indicato nell'Allegato 3 ed in ciascun atto attuativo che verrà sottoscritto per ciascuna Configurazione (anche "**Accordo Attuativo**"). Resta inteso che la CER non potrà avvalersi di altri fornitori per la prestazione dei predetti servizi per tutta la Durata del presente Contratto, fermo restando l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 8 del presente Contratto.

3. DURATA

Il presente Contratto avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e durerà fino al verificarsi della prima tra le seguenti circostanze: (i) cessazione del diritto del Cliente a percepire gli incentivi previsti dalla Normativa CER; (ii) scioglimento o messa in liquidazione della CER.

4. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 4.1 Il Cliente prende atto che, ai fini del corretto svolgimento dei Servizi da parte di Enel Energia, sarà necessario l'espletamento di attività di propria competenza.
- 4.2 In particolare, il Cliente si obbliga a:
- a) Collaborare con Enel Energia nello svolgimento dei Servizi, in particolare compilando, predisponendo e fornendo tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni, strettamente necessarie per l'esecuzione dei servizi, specificata a carattere esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato 2;
 - b) Fornire tempestivamente a Enel Energia o ai soggetti dalla stessa autorizzati tutti i dati e le informazioni relativi alla CER, all'impianto/i, al loro andamento, gestione e funzionamento, nonché qualunque altro dato o informazione che, anche per effetto di modifiche normative, risulti necessario ai fini di una corretta esecuzione dei Servizi, ovvero eseguire qualunque adempimento che dovesse essere previsto dalla normativa applicabile;
 - c) Fornire una rappresentazione corretta, puntuale e veritiera dei dati e delle informazioni richieste da Enel Energia e mantenere quest'ultima costantemente aggiornata in merito all'evoluzione della situazione rappresentata;
 - d) Sottoscrivere un contratto con istituto finanziario, avente le caratteristiche richieste da Enel Energia, per l'apertura di conti di pagamento afferenti alla CER e ad ogni singola Configurazione a questa sottesa (di seguito i "**Conti**") sul quale verranno accreditati tutti i ricavi provenienti dai contributi economici spettanti derivanti dal servizio per l'autoconsumo diffuso. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce ad Enel Energia mandato irrevocabile per la gestione contabile e amministrativa dei Conti;
 - e) Comunicare la richiesta di ingresso di nuovi associati che abbiano fatto pervenire la loro adesione direttamente alla CER; tale adesione sarà subordinata all'esito di una valutazione sulla disponibilità di energia condivisibile da parte della CER al momento della presentazione della richiesta stessa.
- 4.3 Il Cliente autorizza sin d'ora Enel Energia ad avvalersi di soggetti terzi per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, fermo restando che la stessa sarà responsabile nei confronti del Cliente per le attività svolte da parte dei suddetti.
- 4.4 Resta inteso che il Cliente dovrà manlevare e tenere indenne Enel Energia da qualunque danno o perdita dovesse derivare, direttamente e/o indirettamente, da un qualsiasi inadempimento da parte dello stesso degli obblighi di cui al presente Contratto.

5. OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 5.1 Enel Energia si obbliga ad eseguire, secondo le normative e leggi vigenti, tutte le attività dettagliate nell'Allegato 1.
- 5.2 Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che non sarà imputabile a Enel Energia l'eventuale ritardo e/o l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto cagionato dal ritardo e/o

dall'inadempimento anche parziale da parte del Cliente o di soggetti terzi ai propri obblighi contrattuali o di legge.

- 5.3 In particolare, Enel Energia non assume alcun obbligo e non sarà responsabile della correttezza, della completezza e del contenuto della documentazione che dovrà essere fornita a cura del Cliente ai fini dello svolgimento dei Servizi, come indicata nell'Allegato 2, la cui correttezza, completezza e contenuto saranno esclusiva responsabilità del Cliente, anche qualora Enel Energia, in virtù di specifica delega da parte del Cliente, effettui attività in nome e per conto di quest'ultimo.
- 5.4 In ogni caso il Fornitore non potrà essere considerato responsabile nei confronti della CER se non nel limite e fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro 20.000 [ventimila/00], fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

6. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

- 6.1 Il Cliente si obbliga a corrispondere al Fornitore, a titolo di corrispettivo per i Servizi prestati, una percentuale dei contributi economici che la CER riceverà dal GSE in relazione a ciascun Impianto inserito all'interno della Configurazione, secondo quanto dettagliato all'Allegato 1.
- 6.2 Il Corrispettivo sarà versato dalla CER successivamente alla percezione da parte della stessa dell'incentivo, con le modalità di seguito indicate.
- 6.3 Il Fornitore fatturerà le prestazioni oggetto del presente Contratto a partire dal quindicesimo giorno solare del mese successivo ad ogni accredito degli incentivi da parte del GSE in favore della CER, in particolare:
- (a) le fatture di Acconto, come definito e calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato 3, saranno emesse ogni 30 giorni;
 - (b) le fatture di Conguaglio, come definito e calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato 3, saranno emesse entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 6.4 Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura emessa dal Fornitore e sarà effettuato tramite bonifico presso il conto corrente indicato in fattura.
- 6.5 Nel caso in cui il GSE dovesse erogare gli incentivi con ritardo rispetto a quanto previsto dalle Regole Operative, il Corrispettivo sarà corrisposto al Fornitore con un ritardo di egual misura rispetto ai termini di pagamento del precedente comma 6.3.

7. RISOLUZIONE

- 7.1 In caso di inadempimento di una Parte ai propri obblighi contrattuali, l'altra Parte può intimarle per iscritto, ai sensi dell'art.1454 c.c., di adempiere nel termine di 30 (trenta) giorni, avvertendo che, trascorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

- 7.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ. Enel Energia avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto mediante dichiarazione inviata ai sensi dell'articolo 13 in caso di:
- i) mancato pagamento totale o parziale di quattro fatture consecutive (o, anche non consecutive, nel corso di 12 mesi);
 - ii) cessazione della CER;
 - iii) violazione di dichiarazioni da parte del Cliente: qualunque documento o dichiarazione resa dal Cliente si rivelino, sotto qualsiasi aspetto, non veri, inesatti o fuorvianti e detta violazione non venga sanata dal Cliente entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione da parte del Fornitore ad eccezione del caso in cui si tratti di una violazione non sanabile, nel qual caso non si applicherà il predetto termine di 5 giorni lavorativi.

8. RECESSO

- 8.1 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Contratto, in qualsivoglia momento, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione. Resta fermo l'obbligo di corrispondere la parte di Corrispettivo maturata fino al momento del recesso.

- 8.2 Nel caso in cui la CER eserciti tale facoltà di recesso, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo a titolo di penale per ogni Configurazione in funzione del tempo di permanenza di quest'ultima all'interno della CER e del numero dei membri afferenti alla Configurazione stessa (di seguito "**Penale di Recesso**").

Per il calcolo della suddetta penale troveranno applicazione i seguenti importi [€/membro]:

Anno 0: 50 €/membro

Anno 1: 36 €/membro

Anno 2: 27 €/membro

Anno 3: 20 €/membro

Anno 4: 12 €/membro

Anno 5: 6 €/membro

> Anno 6: 0 €/membro

dove, per ogni Configurazione, per "anno 0" è da intendersi il primo anno solare a partire dalla data di decorrenza iniziale dell'incentivo, intesa come la data riportata nel primo provvedimento di accoglimento della richiesta comunicato dal GSE (anche "**Data di Decorrenza Iniziale**").

Qualora l'esercizio della facoltà di recesso da parte della CER avvenga in data antecedente alla Data di Decorrenza Iniziale per una o più Configurazioni, la Penale di Recesso sarà pari a 50€ per ogni Membro Potenziale alle suddette Configurazioni.

- 8.3 Resta inteso che il Fornitore non applicherà la penale nell'ipotesi in cui al momento in cui il recesso diviene efficace abbia stipulato un contratto di servizi con analoghe/più favorevoli condizioni con un'altra CER.

9. RISERVATEZZA

- 9.1 Le Parti si impegnano a scambiarsi solo le informazioni strettamente necessarie alla corretta esecuzione del presente Contratto. Le Parti convengono che i contenuti, i documenti, le informazioni, i dati personali - come

definiti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del presente Contratto, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dello stesso, sono da considerarsi come strettamente confidenziali. Le Parti si impegnano pertanto a mantenerli riservati e a farli mantenere tali dai rispettivi dipendenti e collaboratori, salvo per quanto richiesto dalla legge o per l'esercizio dei diritti di una Parte nei confronti dell'altra che abbiano fonte nel presente Contratto, nonché per ottemperare ad eventuali richieste di Pubbliche Autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.

- 9.2 Fermo restando quanto sopra, non possono essere considerate informazioni confidenziali quelle (i) che la Parte possa dimostrare di aver sviluppato o acquisito indipendentemente dal presente Contratto; (ii) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del presente Contratto; (iii) di cui ciascuna Parte possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del presente Contratto; (iv) la cui comunicazione o divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta a ciascuna Parte da provvedimenti di legge, o regolamentari, o da provvedimenti giudiziari, purché ciascuna delle Parti tenuta alla comunicazione o divulgazione ne abbia dato immediato avviso all'altra Parte, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione al di là dei limiti imposti dai menzionati provvedimenti; v) che siano o vengano rese disponibili a ciascuna delle Parti da soggetti terzi, che non stiano agendo in violazione di obblighi di riservatezza assunti nei confronti di ciascuna di esse.
- 9.3 Questa condizione di riservatezza riguarda sia l'esistenza e il contenuto del Contratto che la documentazione economica, finanziaria, tecnica, le informazioni, i procedimenti, i brevetti, le licenze e qualunque altra informazione che una qualunque delle Parti abbia fornito per l'esecuzione del Contratto.
- 9.4 Le Parti, salvo quanto diversamente stabilito nel Contratto, si obbligano a mantenere l'assoluta riservatezza durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e per il periodo di 5 anni dalla scadenza contrattuale, fatto salvo quanto fosse necessario per l'esecuzione del Contratto stesso o quando la divulgazione sia richiesta dalla legge o da una pubblica Autorità.
- 9.5 Ciascuna Parte è autorizzata a divulgare le informazioni confidenziali alle proprie Affiliate, definite come qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla, che è controllata da, o che è sotto il comune controllo con, una delle due Parti, o società terze direttamente o indirettamente partecipate dalle Parti o partecipate da una delle Affiliate delle Parti, ovvero ai propri Rappresentanti definiti come uno qualsiasi degli amministratori, dipendenti, consulenti o altri agenti di ciascuna Parte, o amministratori, dipendenti, consulenti o agenti delle Affiliate di ciascuna Parte, che hanno bisogno di conoscere tali informazioni in funzione del presente Contratto.

10. MODIFICHE CONTRATTUALI E NORMATIVE

- 10.1 Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le Parti.
- 10.2 In tutti i casi in cui nel corso del Contratto intervengano sopravvenute disposizioni legislative o regolatorie o nuove regole tecniche adottate dal GSE o da altri soggetti competenti, ovvero intervenga una qualsiasi

modifica della legge applicabile, che comportino un'alterazione significativa al sinallagma contrattuale, imponendo oneri per una o entrambe le Parti, tali da alterare l'equo contemperamento dei rispettivi interessi, ovvero riducendo l'entità degli incentivi economici previsti dalla Normativa, le stesse provvederanno a negoziare in buona fede le eventuali modifiche da apportare al Contratto.

11. FORZA MAGGIORE E SOPRAVVENUTA ONEROSITA'

11.1 Ai fini del presente Contratto, per "Evento di Forza Maggiore" si intende qualsiasi evento, condizione o circostanza e i relativi effetti, al di fuori della sfera di ragionevole controllo della Parte che la faccia valere (la "Parte Colpita") che, senza dolo o colpa della medesima Parte, e nonostante ogni ragionevole sforzo di quest'ultima per evitarla o mitigarne gli effetti, causi un ritardo o un'interruzione nell'adempimento di un qualsiasi obbligo previsto dal Contratto. Fatto salvo quanto precede, gli Eventi di Forza Maggiore comprendono, a mero titolo esemplificativo:

- i. condizioni climatiche insolitamente avverse, diverse da quelle ragionevolmente prevedibili;
- ii. epidemia o grave malattia contagiosa;
- iii. eventi bellici (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o non dichiarata), atti di forza di una nazione straniera, embargo, blocco, razionamento, assegnazione o imposizione di sanzioni commerciali o economiche;
- iv. sciopero o interruzione del lavoro, rivolte o atti terroristici;
- v. impossibilità (escluso il caso in cui l'evento sia dovuto a un atto o omissione della Parte Colpita) di ottenere o rinnovare qualsiasi autorizzazione governativa necessaria ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto;
- vi. sinistro (escluso il caso in cui l'evento sia dovuto a un atto o omissione della Parte Colpita), terremoto, sabotaggio o incendio;
- vii. impedimenti normativi o derivanti da ordini di autorità pubbliche competenti.

11.2 Sopravvenuta onerosità

Ai fini del presente Contratto, per "**Sopravvenuta Onerosità**" si intende qualsiasi evento, condizione o circostanza, e i relativi effetti, che fuoriesca dalla sfera del ragionevole controllo della Parte coinvolta, senza colpa o dolo della stessa, e che, nonostante tutti i ragionevoli e continui sforzi della stessa volti a evitarla o a mitigarne gli effetti, alteri significativamente l'equilibrio del Contratto, aumentando il costo della prestazione dovuta o, a seconda dei casi, diminuendo il valore della prestazione ricevuta, in misura eccessiva, facendo così venire meno l'interesse della Parte che invoca la Sopravvenuta Onerosità.

11.3 Sospensione

Fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 11.4, se una delle Parti non è in grado, in ragione dell'Evento di Forza Maggiore, di adempiere, in tutto o in parte, ad un qualsiasi obbligo di cui al Contratto, tale obbligo della Parte Colpita sarà sospeso oppure la Parte Colpita sarà esonerata dall'adempimento del medesimo, nei limiti di quanto necessario in ragione dell'Evento di Forza Maggiore, e previa comunicazione scritta della Parte Colpita contenente la descrizione dettagliata del suddetto evento.

11.4 Limitazioni generali

La Parte Colpita non ha il diritto di sospendere l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto per un ambito maggiore o per una durata superiore rispetto a quanto necessario in ragione del verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore o del ritardo che ne deriva. Le Parti non sono esonerate, per effetto del verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore, dagli obblighi che avrebbero dovuto adempiere prima del verificarsi di tale evento. L'impossibilità o l'incapacità di una delle Parti di adempiere un obbligo di pagamento derivante dal Contratto, a fronte di prestazioni già eseguite dall'altra Parte prima dell'invio della comunicazione di cui all'articolo 11.5, non può essere giustificata dal verificarsi di un Evento di Forza Maggiore.

11.5 Comunicazione dell'evento di Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità e Conseguenze

La Parte Colpita deve, non appena ragionevolmente possibile, a seguito del verificarsi dell'evento di Forza Maggiore:

- i. informare l'altra parte dell'evento di Forza Maggiore, identificando la natura dell'evento e la durata stimata dei suoi effetti;
- ii. intraprendere, a proprie spese, ogni ragionevole sforzo per: (a) porre rimedio all'evento causato dalla Forza Maggiore; (b) porre rimedio all'incapacità di adempiere, e; (c) adempiere agli altri obblighi a proprio carico che non siano pregiudicati dalla Forza Maggiore;
- iii. tenere l'altra Parte ragionevolmente informata di tali sforzi;
- iv. fornire comunicazione scritta della ripresa dell'esecuzione degli obblighi a suo carico.

11.6 Mitigazione della Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità ed eventuale rinegoziazione degli impegni contrattuali

La Parte Colpita è tenuta a intraprendere ogni ragionevole azione volta a: (a) rimuovere gli effetti di ogni Evento di Forza Maggiore che pregiudichi l'adempimento degli obblighi previsti dal Contratto in capo alla stessa, nonché; (b) minimizzare gli effetti degli Eventi di Forza Maggiore.

11.7 Recesso per causa di Forza Maggiore o Sopravvenuta Onerosità

In ogni caso, qualora nel termine di 90 (novanta) giorni dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 11.5, non sia stata inviata la comunicazione della ripresa delle attività prevista dall'articolo 11.5, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere con effetto immediato dal presente Contratto, nonché da un qualsiasi ordine vincolante dal medesimo derivato, previa comunicazione scritta all'altra Parte. In tutti i casi di recesso, la Parte che esercita il recesso non sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte per alcuna conseguenza derivante dal recesso stesso, fatte salve le obbligazioni e le responsabilità derivanti dalle prestazioni dalla stessa eseguite prima della data del recesso.

12. DISPOSIZIONI GENERALI

12.1 Ritardi od omissioni di una Parte nell'esercizio di propri diritti, facoltà, o azioni ai sensi del Contratto ovvero l'accettazione di pagamenti o prestazioni durante l'inadempimento dell'altra non pregiudicheranno tali diritti, facoltà, o azioni né saranno interpretati come rinuncia ai medesimi. L'esercizio parziale o l'esercizio di uno solo di tali diritti, facoltà, o azioni non precluderà ogni ulteriore esercizio dei medesimi ovvero l'esercizio di ogni altro diritto, facoltà o azione.

12.2 L'invalidità o l'inefficacia di una clausola del Contratto non pregiudicheranno la validità o l'efficacia della

stessa nel suo complesso. Le Parti si impegnano a sostituire qualsiasi disposizione illegale, invalida, inefficace o non conforme al quadro regolatorio e normativo di volta in volta in essere con delle disposizioni che riflettano il più fedelmente possibile la disposizione da modificare per quanto attiene le sue finalità economiche.

- 12.3 Le Parti si danno reciprocamente atto, e comunque convengono, che il presente Contratto non determina alcun rapporto di dipendenza di una Parte nei confronti dell'altra né altrimenti limita l'autonomia delle Parti, che rimangono giuridicamente soggetti distinti ed autonomi. In particolare, ai fini dello svolgimento dei Servizi e del corretto e integrale adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto, Enel Energia impiegherà, o direttamente o per il tramite di soggetti terzi, mezzi e strutture, relativamente ai quali assicura l'osservanza delle leggi applicabili, anche in tema di sicurezza, prevenzione, rischi sul lavoro, salute e igiene, rispetto di altrui diritti, ivi inclusi i diritti di proprietà intellettuale, e utilizzerà personale qualitativamente e numericamente adeguato e munito della professionalità corrispondente alle esigenze tecniche dei Servizi.

13. COMUNICAZIONI

- 13.1 Salvo quanto diversamente previsto dal Contratto, le comunicazioni ai sensi dello stesso o in relazione alle materie ivi contemplate saranno effettuate per iscritto via pec e si intenderanno ricevute una volta ricevuto l'avviso di avvenuta consegna dalla pec del destinatario.
- 13.2 Qualsiasi comunicazione ai sensi del Contratto dovrà essere in lingua italiana.
- 13.3 L'indirizzo per le comunicazioni o i documenti la cui consegna è prevista ai sensi del Contratto o in relazione al medesimo sono i seguenti:

Per il Cliente:

Indirizzo: **80143 Napoli, Via Giovanni Porzio – Centro Direzionale, Isola G/8 piano 13**

Mail: **direzione.enercer@gmail.com**

Pec: **enercomunit@legalmail.it**

Per Enel Energia:

Indirizzo: Via Luigi Boccherini 15, 00198, Roma (RM)

Pec: **enelenergia@pec.enel.it**

- 13.4 Le Parti si impegnano inoltre a concordare per iscritto modalità, termini e condizioni per eventuali attività di comunicazione verso terzi relativamente alle attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, ciascuna Parte si impegna a non utilizzare marchi, loghi e/o altri segni distintivi di titolarità e/o nella disponibilità dell'altra Parte in assenza della preventiva autorizzazione scritta di questa.

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

14.1 Per tutte le definizioni relative ai dati personali, si fa riferimento ai termini e alle definizioni contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “**GDPR**”) e a ogni altra normativa vigente. Si informano le Parti che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente in occasione dell'assegnazione del Contratto e vengono trattati ai fini della gestione e dell'esecuzione del Contratto ovvero per ottemperare alle leggi vigenti. I dati personali saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate e/o in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Contratto e dopo la sua cessazione per un periodo non superiore ai termini previsti dalla normativa applicabile.

14.2 Nomina del Responsabile del trattamento

Per quanto riguarda le attività svolte dal Fornitore, all'atto della sottoscrizione del Contratto, e per tutta la sua durata, il Cliente, in qualità di Titolare del trattamento, nomina Enel Energia, la quale accetta, quale Responsabile del trattamento (di seguito anche “**Responsabile**”) ai sensi e per le finalità dell'Articolo 28 del GDPR.

Il Responsabile del trattamento si impegna a svolgere le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto degli obblighi imposti dal GDPR e delle istruzioni successivamente impartite dal Titolare del trattamento, il quale vigilerà sul puntuale rispetto degli obblighi del GDPR e delle istruzioni di cui sopra.

14.2.1 Obblighi e istruzioni

Gli obblighi del Responsabile del trattamento sono definiti come segue:

- a. dovrà trattare i dati personali soltanto su istruzione del Titolare del trattamento, come documentato nell'Allegato 4 GDPR, specificando la tipologia di dati trattati e le categorie di Soggetti Interessati;
- b. dovrà aver nominato quali “persone autorizzate al trattamento dei dati personali” (“Persone Autorizzate”) i dipendenti o collaboratori che hanno il compito di svolgere qualsiasi operazione, anche di mera consultazione, relativa al trattamento dei dati personali di cui il Cliente è Titolare. Al riguardo, dovrà garantire che le Persone Autorizzate si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Altresì, dovrà garantire che tali Persone Autorizzate siano adeguatamente istruite sui principi relativi alla protezione dei dati personali;
- c. dovrà adottare tutte le misure di sicurezza previste dall'Articolo 32 del GDPR, nonché ogni altra misura preventiva dettata dall'esperienza idonea ad evitare trattamenti di dati personali non consentiti o non conformi alle finalità necessarie all'esecuzione del Contratto; dovrà periodicamente verificare l'idoneità di tali misure per assicurarsi che siano adeguate al rischio connesso al trattamento dei dati;
- d. fornirà ogni informazione necessaria affinché il Titolare dia seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte dell'Interessato;
- e. dovrà dare il necessario supporto al Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di violazioni di dati personali e alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- f. alla cessazione del Contratto dovrà restituire e cancellare, dandone comunicazione, tutti i dati personali di cui è venuto in possesso in ragione dell'esecuzione delle attività affidate, ad eccezione dei dati

- personali la cui conservazione è necessaria, a titolo esemplificativo, per finalità connesse a: obblighi di legge; esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- g. il Titolare si riserva, inoltre, il diritto di richiedere la cancellazione/restituzione dei dati trattati anche prima della cessazione del Contratto comunicandolo in forma scritta al Responsabile;
 - h. dovrà comunicare tempestivamente al Titolare ogni violazione o presunta violazione di dati personali, entro 48 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento e comunque senza ingiustificato ritardo.

Le Parti si impegnano a trasferire i dati personali verso un paese terzo al di fuori dell'Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli articoli 45, 46, 47 e 49 del GDPR, previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento da parte dell'esportatore (DTIA). Qualora all'esito di tale valutazione le Parti decidessero di procedere al trasferimento, le stesse si impegnano a sottoscrivere le Standard Contractual Clauses definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore alla data di stipula del Contratto.

14.2.2 Durata

La suddetta nomina a Responsabile del trattamento sarà automaticamente revocata alla scadenza del rapporto contrattuale o alla sua cessazione per qualsiasi causa, fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni del precedente Articolo 14.2.1 relative alle forme di trattamento ancora in corso anche in relazione all'adempimento degli obblighi contrattuali.

14.2.3 Sub-responsabili del trattamento

Qualora, per specifiche attività di trattamento, il Responsabile del trattamento intenda avvalersi per l'esecuzione del Contratto di soggetti esterni alla sua organizzazione, questi dovranno essere appositamente nominati dal Responsabile del trattamento stesso quali Sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'Articolo 28 paragrafo 2 del GDPR (di seguito anche "Sub-responsabili" o "Sub-responsabile"). I Sub-responsabili del trattamento dovranno attenersi agli stessi obblighi che il presente Contratto prevede per il Responsabile del trattamento. Il Titolare del trattamento conferisce al Responsabile del trattamento un'autorizzazione generale valida per tutta la vigenza del Contratto per la nomina dei Sub-responsabili. La lista dei Sub-responsabili sarà resa disponibile dal Responsabile al Titolare, su richiesta di quest'ultimo. Il Responsabile dichiara che i Sub-responsabili tratteranno i dati personali in Paesi facenti parte dell'Unione Europea, ovvero, fuori dall'Unione Europea solo e unicamente in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR previa apposita valutazione sulle circostanze specifiche del trasferimento (DTIA). Qualora all'esito di tale valutazione, il Responsabile lo ritenesse opportuno, questi si impegna a far sottoscrivere al Sub-Responsabile le Standard Contractual Clauses, definite dalla decisione della Commissione Europea in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto.

15. IMPOSTE

- 15.1 Il Contratto, sottoscritto mediante scambio di corrispondenza, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

- 15.2 Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Le fatture relative ai corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto saranno assoggettate ad IVA all'aliquota ordinaria vigente alla data di effettuazione dell'operazione cui la fattura si riferisce.
- 15.3 Sarà onere di ciascuna Parte comunicare in forma scritta le ragioni che giustifichino l'applicazione di una differente aliquota.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 16.1 Nessuna delle Parti potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto ad altri soggetti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo nell'ipotesi in cui il Fornitore ceda il presente Contratto ad un'altra società del gruppo Enel.

17. DIRITTO APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 17.1 Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
- 17.2 Qualunque controversia inerente alla stipula, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto è deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

18. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI D. LGS. 231/2001

- 18.1 Enel Energia nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la Corruzione (Piano TZC), nella Policy sui Diritti Umani e nel Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/2001 consultabili presso l'indirizzo: <https://www.enel.com/investors/sustainability/daily-commitment/sound-governance-ethical-conduct/principles-underpinning-our-work>.
- 18.2 Enel Energia, inoltre, aderisce ed agisce in piena conformità ai principi del Global Compact che hanno ad oggetto la tutela dei diritti umani, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione in ogni sua forma.
- 18.3 CER, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, si riferisce a principi equivalenti a quelli adottati da Enel ai punti 18.1 e 18.2.
- 18.4 Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di corruzione e riciclaggio di denaro; tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo

nell'esecuzione del contratto. Resta inteso che trovano applicazione le convenzioni ILO o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi se più restrittive.

- 18.5 CER si impegna ad informare Enel in merito a situazioni che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere ai principi di cui ai punti precedenti, nonché ai piani attuati per porvi rimedio. In tale ambito, Enel si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio volta a verificare il rispetto dei principi e delle obbligazioni di cui ai punti precedenti.
- 18.6 In caso di violazioni dei principi di cui ai punti precedenti, in relazione all'esecuzione degli obblighi del presente Contratto, Enel Energia avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni.

19. CONFLITTO DI INTERESSI

- 19.1 CER dichiara di non essere in conflitto di interessi e si impegna ad agire nell'interesse di Enel Energia, evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi durante l'esecuzione del presente contratto.
- 19.2 Per tutta la durata del contratto, qualora si determinasse una situazione idonea a generare un conflitto di interessi, CER si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad Enel Energia e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate da CER, ferma restando la facoltà di Enel di risolvere il Contratto.
- 19.3 Significa la situazione in cui l'interesse secondario (economico, finanziario, familiare o di altro tipo) di un amministratore e/o un dipendente di una Parte può interferire o tendere a interferire con la capacità di prendere in modo imparziale decisioni nell'interesse delle Parti e di adempiere ai doveri e alle responsabilità ricoperti, nel contesto della negoziazione o dell'esecuzione del Contratto.

20. CLAUSOLA AZIENDALE PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E L'AMBIENTE

In Enel Energia, nessun lavoro può essere svolto compromettendo la salute, la sicurezza e l'ambiente. per questo motivo, come stabilito nella stop work policy, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di salute, sicurezza e ambiente. In Enel la tutela della salute e della sicurezza, dell'integrità psico-fisica delle persone e dell'ambiente non è solo un obbligo legale ma è una responsabilità morale verso i propri dipendenti e i propri fornitori.

CER prende atto dell'impegno di Enel nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni delle Condizioni Salute, Sicurezza ed Ambiente, ove applicabili.

Enel Energia è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Questo impegno è ulteriormente demarcato nella "Dichiarazione di impegno per la salute e sicurezza", la "Stop Work Policy" e la "Policy ambientale" consultabili ai seguenti indirizzi:

<https://globalprocurement.enel.com/documents/health-and-safety-documents>

<https://corporate.enel.it/en/company/policy-environmental-enel>.

Le Parti sono consapevoli che nel Gruppo Enel non è possibile svolgere alcun lavoro che comprometta la Salute e la Sicurezza e l'ambiente. Per questo motivo, come stabilito nella Stop Work Policy, qualsiasi situazione di rischio o comportamento non sicuro determinerà la sospensione dei lavori e il ripristino delle condizioni di Salute, Sicurezza e Ambiente. Nel Gruppo Enel la tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell'ambiente e della loro integrità psicofisica non è solo un obbligo di legge, ma anche una responsabilità morale nei confronti dei propri dipendenti e fornitori.

Le Parti sono consapevoli che il Gruppo Enel è fortemente e costantemente impegnato nella promozione e nel consolidamento di una cultura di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Tale impegno è ulteriormente dettagliato nella "Dichiarazione di impegno per la salute e la sicurezza", nella "Politica di stop al lavoro" e nella "Politica ambientale", disponibili ai seguenti indirizzi: <https://globalprocurement.enel.com/documents/health-and-safety-documents> <https://corporate.enel.it/en/company/policy-environmental-enel>

21. SANZIONI INTERNAZIONALI

- 21.1 Ciascuna Parte rispetta pienamente tutte le prescrizioni legali relative alle Sanzioni con riferimento all'esecuzione del presente Contratto.
- 21.2 Ciascuna Parte dichiara di non essere un Soggetto Sanzionato e si impegna a non coinvolgere, direttamente o indirettamente, qualsiasi Soggetto non Autorizzato nell'esecuzione del presente Contratto.
- 21.3 Nessuna delle parti (i) contribuisce o rende in altro modo disponibile tutti o parte dei proventi del presente Contratto, direttamente o indirettamente, per, o a beneficio di, finanziamento di attività, affari o investimenti di qualsiasi Soggetto Sanzionato e/o non Autorizzato o (ii) si impegna in qualsiasi transazione, attività o comportamenti che possano indurre una parte del contratto a violare qualsiasi Sanzione.
- 21.4 Ciascuna Parte mantiene in vigore e applica politiche e procedure volte a garantire il rispetto delle Sanzioni e comunica tempestivamente per iscritto alle altre Parti qualsiasi modifica degli obblighi e delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo che si possono verificare durante il periodo di validità del presente Contratto, nonché il verificarsi di qualsiasi circostanza che comporti o che possa comportare una violazione di un qualsiasi obbligo e dichiarazione di cui sopra durante la durata del presente Contratto.
- 21.5 Ciascuna Parte manleva e indennizza l'altra Parte da qualsiasi danno, perdita, costo o spese derivanti o connesse alla violazione degli obblighi e dichiarazioni di cui al presente paragrafo e ciascuna Parte può anche risolvere il presente Contratto nel caso in cui, a partire dalla sua esecuzione, l'altra Parte viola i termini degli obblighi e delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo.
- 21.6 In tal caso ciascuna Parte può notificare la risoluzione all'altra Parte indicando il motivo della stessa e le parti possono negoziare in buona fede al fine di mitigare il più possibile eventuali perdite o danni in connessione con o derivanti dalle Sanzioni. In mancanza di tale Contratto, entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di risoluzione, il presente Contratto sarà automaticamente risolto e ciascuna Parte rinuncia a qualsiasi reclamo, azione o petizione in relazione o derivante dalle Sanzioni, salvo ogni altro rimedio previsto dalla

legge o dal contratto, derivante da qualsiasi altro obbligo non adempiuto ai sensi del presente Contratto.

- 21.7 Ai fini e per gli effetti del presente Articolo, e ad integrazione delle definizioni presenti nell'Contratto, i seguenti termini hanno il seguente medesimo significato:

Paese Sanzionato: qualsiasi Paese o territorio soggetto e destinatario di qualsiasi Sanzione internazionale territoriale imposta da un'Autorità Sanzionatoria (alla data del presente Contratto, Crimea e Sebastopoli, Cuba, Iran, Corea del Nord, regioni dell'Ucraina del Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson e Siria).

Soggetto Sanzionato: (a) qualsiasi persona fisica o giuridica che è, o è controllato da uno o più persona fisica o giuridica soggetti che sono designati in qualsiasi lista di soggetti sanzionati gestita da un'Autorità Sanzionatoria; (b) qualsiasi persona fisica o giuridica situata, organizzata o residente in un Paese Sanzionato; o (c) qualsiasi altra persona fisica o giuridica la quale intrattiene attività commerciali, economiche o altre attività vietate dalle sanzioni.

Sanzioni: qualsiasi sanzione di natura economica o finanziaria, embargo, controlli sulle esportazioni o altre misure restrittive imposti o applicate da un'Autorità sanzionatoria.

Autorità sanzionatoria:

- (i) Nazioni Unite (ONU);
- (ii) Stati Uniti d'America;
- (iii) Unione Europea o qualunque stato membro, attuale o futuro di essa; o
- (iv) Regno Unito.
- (v) da (ii) a (iv) di cui sopra, compresi l'OFAC, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e il Dipartimento di Stato, il Consiglio dell'Unione Europea e il Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito attraverso l'OFSI

Soggetto non Autorizzato

- (i) Significa uno dei seguenti: (i) Qualsiasi soggetto sanzionato; (ii) Qualsiasi soggetto che svolga attività economiche, commerciali ed ha rapporti finanziari con qualsiasi soggetto sanzionato, a condizione che tali rapporti siano vietati o potrebbero comportare un rischio di irrogazione di sanzioni nei confronti di tale soggetto; (iii) Qualsiasi soggetto controllato o collegato ai soggetti elencati sopra.
- (ii) qualsiasi soggetto che abbia rapporti d'affari, commerciali, economici o finanziari (1) in un Paese Target; (2) con il governo di un Paese Target; o (3) con qualsiasi persona fisica o giuridica situata, organizzata o residente in un Paese Target; a tal fine, i Paesi Target includono, alla data del presente Contratto: Bielorussia, Birmania (Myanmar), Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Libia, Corea del Nord, Russia, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Ucraina, Venezuela, Yemen o Zimbabwe".

Le Parti si danno atto e riconoscono che il Contratto è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna clausola.

Ove siate d'accordo con quanto precede, vorrete ritrascrivere la seguente proposta e restituirla sottoscritta in segno di integrale accettazione agli indirizzi PEC di cui al precedente articolo 13.

ENEL ENERGIA S.p.A.

ALLEGATO 1: Servizi

Si riporta di seguito l'elenco dei servizi svolti da Enel Energia a beneficio del Cliente ai sensi del Contratto.

- **Scouting impianti:** scouting di potenziali soggetti che intendano investire nella realizzazione o che dispongano già di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili (di seguito il **"Produttore"**) eleggibili ai fini dell'ottenimento dell'Incentivo di cui alla Normativa CER.
Ai fini dell'espletamento del suddetto servizio, Enel:
 - a) condurrà una verifica preliminare volta a stimare livello di condivisione dell'energia potenzialmente ottenibile nell'area interessata dall'impianto oggetto di analisi (di seguito il **"Livello di Saturazione"**);
 - b) sulla base delle disposizioni di volta in volta ricevute dal Cliente, elaborerà una simulazione economica indicativa e non impegnativa da presentare al Produttore che indicherà il valore preliminare e non vincolante del corrispettivo del contratto di disponibilità da sottoscrivere successivamente tra il Cliente ed il Produttore in caso di positivo esito della trattativa tra questi ultimi.
- **Popolamento:** Ricerca, raccolta e verifica delle domande di adesione alla CER dei soggetti che manifestino interesse ad iscriversi (di seguito la **"Domanda di Adesione"**) al fine di consumare virtualmente la quantità di energia immessa in rete dagli impianti nella disponibilità della CER (di seguito **"Membri CER"**).
Ai fini dell'espletamento del suddetto servizio Enel Energia svolgerà l'attività di ricerca di potenziali iscritti:
 - a) tramite soggetti da quest'ultima incaricati (di seguito **"Canale Fisico"**);
 - b) tramite il canale digitale (di seguito **"Canale Digitale"**).Per lo svolgimento delle attività di cui sopra sarà messa a disposizione da parte di Enel una o più piattaforme digitali, pubblicate sul sito web Enel e/o utilizzabili altresì dal Canale Fisico, che permetta la raccolta delle Domande di Adesione.
Raccolte un numero di Domande di Adesione tali da raggiungere un Livello di Saturazione e/o un numero di Membri CER in linea con le disposizioni ricevute dal Cliente, Enel interromperà la campagna di popolamento.
Enel Energia sottoporrà le Domande di Adesione, dopo aver verificato che il POD del Potenziale Membro ricada nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui è sotteso l'impianto/i appartenente alla configurazione all'organo di governance della CER preposto per le relative valutazioni ed eventuale accettazione.
Enel Energia non effettuerà nessun tipo di verifica in merito alla situazione finanziaria, reputazionale dei soggetti che presentano Domanda di Adesione.
Il Fornitore informerà la CER dell'avvio di tale attività a mezzo comunicazione mail ordinaria.
- **Richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso:** Supporto nella presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, da trasmettersi per via telematica accedendo al Portale informatico del GSE (di seguito **"Portale GSE"**). Enel avrà in carico il caricamento, sul Portale GSE, dei dati necessari al completamento dell'istanza di accesso al servizio, come meglio descritto dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE in data 23 Febbraio 2024 ed eventuali modifiche ed integrazioni. A tal fine, il Cliente si impegna a consegnare ad Enel tutta la documentazione che sarà oggetto di uno specifico allegato del Contratto.
- **Dashboard:** messa a disposizione di una piattaforma in cloud con accesso differenziato a tutti i Membri CER per la visualizzazione dei valori di energia condivisa e degli eventuali benefici.
- **Ripartizione dei benefici:** Enel calcolerà la distribuzione del beneficio economico derivante dalla tariffa premio incentivante eventualmente spettante ai membri della CER e/o terzi che abbiano in essere con quest'ultima

accordi commerciali in applicazione del criterio della ripartizione dei benefici (di seguito il “**Criterio di Ripartizione**”) descritto di seguito.

Per l'applicazione del Criterio di Ripartizione sono stabiliti i valori soglia di condivisione virtuale dell'energia (di seguito il “**Valore Soglia**”) che seguono:

- i. Valore Soglia pari al 55% nei casi di accesso alla sola tariffa premio.
- ii. Valore Soglia pari al 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale.

Il Criterio di Ripartizione prevede la redistribuzione dei ricavi derivanti dalla condivisione di energia secondo il meccanismo che segue:

- ricavi derivanti da un valore di energia condivisa fino al Valore Soglia:
 - una quota percentuale [x %] dell'Incentivo a titolo di remunerazione per il Produttore, ai sensi di quanto previsto dal contratto di disponibilità sottoscritto tra le CER ed il Produttore;
 - una quota percentuale [y %] dell'Incentivo: a titolo di remunerazione per Enel ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto e calcolato secondo le modalità descritte dal successivo Allegato 3 - Corrispettivi;
 - quota residua: a titolo di remunerazione di eventuali terzi fornitori della CER a copertura dei costi di gestione della CER quali a titolo esemplificativo e non esaustivo studi commercialistici, fornitori di eventuali software di gestione contabile.
- ricavi derivanti da un valore di energia condivisa oltre il Valore Soglia:
 - Membri CER diversi dalle PMI: pro quota in funzione dell'autoconsumo virtuale realizzato dall'iscritto.
 - Altro: come di volta in volta indicato dalla CER;

Resta inteso che il Cliente, relativamente ai contratti menzionati, è tenuto a condividere con Enel Energia le informazioni di cui sopra al fine di permettere il compimento dell'attività.

- **Gestione del conto di pagamento:** A seguito dell'attivazione da parte della CER del conto di pagamento di cui al Contratto, sarà conferito ad Enel un mandato irrevocabile ed esclusivo ad operare su quest'ultimo. L'operatività di Enel su tale conto è descritta come segue:
 - la CER è tenuta a comunicare all'istituto di credito una lista di IBAN abilitati;
 - In linea con le disposizioni di pagamento di cui al presente Contratto, degli atti costitutivi della CER per quanto attiene al pagamento dei Membri CER e degli ulteriori eventuali accordi terzi sottoscritti dal Cliente, Enel calcolerà periodicamente sulla base dei dati e delle informazioni in possesso e di quanto disposto al precedente punto, la ripartizione degli importi spettanti ai diversi beneficiari;
 - Calcolati gli importi, Enel disporrà conseguentemente ordini di bonifico verso gli IBAN abilitati.Resta inteso che, qualora il Membro CER abbia richiesto in fase di presentazione della Domanda di Adesione il riconoscimento del beneficio economico in bolletta tali importi determineranno la riduzione dell'importo da pagare da parte del cliente (“**Totale Bolletta**”).
- **Monitoraggio del livello di saturazione:** servizio di monitoraggio del Livello di Saturazione realizzato dalla CER. In caso di variazioni negative, Enel propone le adeguate azioni correttive.
- **Servizio commerciale evoluto:** servizio attivato ogni qual volta la percentuale di energia condivisa da ogni singola Configurazione, appartenente alla CER, sia inferiore al 90% di quella immessa in rete dagli impianti per più di tre mesi consecutivi al fine di cercare di reperire un numero di membri che possa eventualmente consentire ad ogni singola Configurazione di raggiungere quote maggiori di condivisione virtuale dell'energia immessa in rete dagli impianti.

- **Analisi semestrale:** analisi semestrale sulle performance energetiche della CER volta a stimolare comportamenti virtuosi da parte della CER e dei propri iscritti.
- **Assemblea annuale:** su richiesta della CER, messa a disposizione dei dati di propria competenza per l'assemblea annuale dell'Associazione.
- **Attività operativa su Portale GSE:** attività di modifica dell'anagrafica sul Portale GSE a seguito di eventi che comportino un impatto sull'anagrafica della CER quali a titolo esemplificativo, recesso da parte di un Membro CER, chiusura di una Configurazione o della stessa CER. Per l'espletamento della suddetta attività, la CER si impegna a comunicare prontamente ad Enel eventuali modifiche o eventi che comportino la necessità di informare il GSE.
- **Customer care:** attività di assistenza di primo livello per i membri potenziali ed effettivi della CER tramite Canale Fisico, telefono e posta elettronica.

ALLEGATO 2: Documenti richiesti

Con riferimento all'art. 5.3 del presente Contratto si riportano nella seguente Tabella di seguito i documenti e le informazioni richieste dal GSE che il Cliente sarà tenuto a fornire, per ogni Configurazione.

Dati
PIN operatore
Conferma delle verifiche antimafia sul portale GSE
Precisare la tipologia di configurazione per la quale si presenta la richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (es. Comunità Energetica Rinnovabile).
Precisare se il Referente della configurazione coincide con la comunità di energia rinnovabile o è stato individuato altro referente, tramite mandato conferito dalla comunità di energia rinnovabile a cui si riferisce la configurazione, secondo quanto previsto e disciplinato dalle Regole Operative del GSE.
Dichiarare che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414: a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014; b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36; c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
Dichiarare che l'oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto o dall'atto costitutivo) della comunità di energia rinnovabile è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari e che lo Statuto/atto costitutivo prevede che la comunità di energia rinnovabile sia autonoma, con partecipazione aperta e volontaria (nel caso di imprese PMI, che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale), e facoltà per i membri o soci di recedere dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che gli associati mantengano i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione/sezioni di impianto per la condivisione ed è stato individuato univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.
Dichiarare se tra i membri o soci della comunità di energia rinnovabile che esercitano potere di controllo ve ne sono alcuni che non rientrano nella categoria delle persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT oppure che non sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
Data di creazione della CER
Dati CER

Nominativo / Ragione Sociale
Codice fiscale
Partita Iva
Nazione
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
Numero Civico
C.A.P.
DICHIARARE IL PROFILO DEL SOGGETTO REFERENTE
Ad esempio: Comunità, Produttore e Cliente finale Comunità e Produttore Comunità e Cliente finale Comunità Produttore e Cliente Finale Produttore Cliente Finale
Codice ATECO prevalente del Referente
FIRMATARIO RICHIESTA
Nominativo
Codice fiscale
Data di Nascita
Nazione di Nascita
Regione di Nascita
Provincia di Nascita
Comune di Nascita
Dati configurazione
Indicare il codice identificativo della cabina primaria di riferimento della configurazione
Confermare la volontà di richiedere il ritiro dell'energia immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato per tutti gli impianti o sezioni di impianto facenti parte della Configurazione. In tale caso, eventuali contratti di Ritiro Dedicato in essere afferenti a uno o più impianti facenti parte della configurazione saranno risolti di diritto.
Confermare la volontà di richiedere l'applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG).
Dati impianto
Indicare data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso
Dati amministrativi
Precisare se la sede amministrativa coincide con la sede legale. In caso negativo fornire indirizzo.
Nazione
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
Civico

CAP
IBAN
Swift Code
Intestatario C/C
IVA ordinaria
Precisare se si intenda avvalersi della facoltà prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione/operazioni assimilate, ai sensi dell'art.8, c.8.1 lettera c del DPR633/72.
Indicare i dati necessari per la fatturazione elettronica (Codice destinatario e Indirizzo PEC).
Recapiti
Indicare i recapiti per le comunicazioni al GSE se il destinatario è diverso dal firmatario.
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazione
Regione
Provincia
Comune
Indirizzo
Numero Civico
C.A.P.
Indirizzo PEC, se disponibile
Nome (Referente Tecnico)
Cognome (Referente Tecnico)
Ragione Sociale (Referente Tecnico)
Telefono (Referente Tecnico)
Cellulare (Referente Tecnico)
E-mail (Referente Tecnico)
ALLEGATI
Statuto e/o Atto Costitutivo della Comunità Energetica
Contratto di disponibilità per ciascun impianto, comprensivo degli allegati
Richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso sottoscritta dal referente
Mandato al Referente della Comunità energetica rinnovabile per la presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (nel caso in cui il referente non sia la CER)
Documento di riconoscimento del soggetto referente
Copia della procura conferita al firmatario
IBAN CER

ALLEGATO 3: Corrispettivi

- a) Per i Servizi prestati dal Fornitore di cui all'Allegato 1, il Cliente corrisponderà un corrispettivo calcolato con le modalità di seguito indicate (anche "**Corrispettivo**"), definito come la quota parte di ricavi derivanti dalla condivisione di energia che la CER riconoscerà ad Enel a titolo di remunerazione per le attività svolte ai sensi del presente Contratto.

Tale Corrispettivo, in accordo con la modalità di pagamento disposta dal GSE per l'accredito dei contributi economici eventualmente spettanti alla CER, sarà versato secondo un meccanismo di acconto e conguaglio. In particolare, la CER, per i Servizi prestati in favore di ogni singola Configurazione, corrisponderà ad Enel Energia:

- ogni anno, per tutta la Durata, un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa dalla Configurazione e della tariffa premio spettante ai sensi di quanto disposto dalle Regole Operative del GSE ("**Acconto**");
- a partire dall'anno successivo al primo e per ogni anno successivo, il saldo del Corrispettivo relativo all'anno precedente effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete ("**Conguaglio**").

- b) Il meccanismo di Acconto e Conguaglio è descritto dalle seguenti formule:

- **Acconto [M]**, calcolato come segue ed erogato mensilmente per ogni impianto inserito all'interno della Configurazione:

$$\text{Acconto Incentivo}_m = \min\left(1; \frac{55\%}{\alpha}\right) * A_{ACI,m} * Q_{\%serv_{acc}} * K_{H,m} \quad (1)$$

dove:

- $A_{ACI,m}$ è l'acconto mensile riferito alla tariffa premio incentivante (TIP) del mese "m" di riferimento, calcolato in applicazione della metodologia descritta dalle Regole Operative del GSE al punto 2.2.2.1.1.;
- α è il coefficiente di contemporaneità fra immissione e prelievo definito dalle Regole Operative del GSE al punto 2.2.2.1.1;
- $Q_{\%serv_{acc}}$ è la quota percentuale di redistribuzione spettante al Fornitore;
- $K_{H,m}$ potrà assumere un valore massimo pari a 1 e sarà calcolato come segue:

$$K_{H,m} = \min\left(1; \frac{\text{Energia immessa dichiarata}_y}{H * P_j}\right)$$

dove:

- **Energia immessa dichiarata_y**: è il valore di energia elettrica immessa annuo dichiarato dal Produttore, come definito dalla Normativa CER, ai sensi di quanto disposto dal contratto sottoscritto con la CER;

- **H** è il valore di ore di immissione annuali definito dalle Regole Operative del GSE al punto 2.2.2.1.1;
- **P_j** è la potenza installata nominale del singolo impianto.

- **Conguaglio [Y]**: calcolato come segue ed erogato annualmente per ogni impianto:

$$\text{Conguaglio}_Y = \sum_{hi}^{hf} (\text{CACI}_{h,55\%} * Q\% \text{serv}_{\text{cong}_h}) - \sum \text{Acconto Incentivo}_m \quad (2)$$

dove:

- **CACI_{h, 55%}** è l'incentivo orario riferito all'impianto calcolato in applicazione della metodologia descritta dalle Regole Operative del GSE come differenza tra il conguaglio orario di cui al punto 2.2.2.1.2. e la tariffa premio eccedentaria di cui al punto 2.2.2.1.3 ivi previsti;
 - **h_i** è la prima ora del periodo di competenza nell'anno di riferimento;
 - **h_f** è l'ultima ora del periodo di competenza nell'anno di riferimento;
 - **m** è ogni mese di ciascun anno di riferimento;
 - **Q_{%serv_cong_h}** è un valore percentuale di volta in volta definito per singolo impianto afferente alla medesima Configurazione e varierà, come descritto a titolo esemplificativo nel successivo par c) al variare dei valori di:
 - **TIP_h [€/MWh]** ossia il valore orario della tariffa premio incentivante riferito all'impianto comunicato dal GSE;
 - **E_{imm} [MWh/anno]** ossia il valore annuo di energia elettrica immessa in rete dall'impianto comunicato dal GSE.
- c) A titolo meramente esemplificativo, sono di seguito riportati, per un Impianto da 999 kW, i possibili valori percentuali assumibili dai parametri Q_{%serv_acc} e Q_{%serv_cong_h} in funzione delle variabili ivi descritte:

Esempio:

- **Acconto:** Q_{%serv_acc} 44 %
- **Conguaglio:** Q_{%serv_cong_h} assume i valori di cui alla successiva Tabella 1 al variare delle variabili ivi riportate:

E_{imm}	300 MWh/anno	1000 MWh/anno
TIP_h		
60 €/MWh	65 %	48 %
100 €/MWh	52 %	40 %

Tabella 1 – Valori assumibili da Q_{%serv_cong_h} al variare di E_{imm} e TIP per un Impianto da 999 KW
Per valori di:

- TIP_h compresi tra 60 e 100 €/MWh

- *E_{imm} compresi tra 300 e 1000 MWh/anno*
il valore $Q_{serv_cong_h}$ varierà linearmente tra i valori riportati in Tabella 1.

- d) Il valore del Corrispettivo spettante per ciascun impianto afferente ogni singola Configurazione inserita nella CER sarà indicato nel singolo Accordo Attuativo, ove saranno riportati in maniera puntuale i valori delle variabili Q_{serv_acc} e $Q_{serv_cong_h}$ applicabili.
- e) Nel caso in cui il valore del Conguaglio_y risultasse negativo, le fatture dell'Acconto_m immediatamente successive saranno ridotte fino a compensazione del credito.
- f) In caso di trasmissione di rettifiche delle misure di energia elettrica da parte dei gestori di rete, il GSE procede alla rideterminazione delle partite economiche interessate mediante operazioni di ricalcolo con cadenza semestrale entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. Enel Energia, pertanto, procederà conseguentemente alla rideterminazione del Corrispettivo.
- g) L'obbligazione di pagamento del Corrispettivo assunta dalla CER decorrerà, per ogni Impianto afferente a quest'ultima, dalla data a partire dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione ai sensi della Normativa CER.
- h) Con riferimento a ciascuna Configurazione e per ogni anno di durata del relativo Accordo Attuativo, qualora il Grado di Saturazione Effettivo in un anno specifico di riferimento sia inferiore al valore soglia del 55% (di seguito "**Anno di Underperformance**"), il contributo economico spettante alla CER verrà corrisposto secondo il seguente ordine di pagamento, al netto degli ulteriori corrispettivi dovuti dalla CER a terzi per il proprio sostentamento (costi amministrativi, costi del GSE, costi inerenti il conto corrente, costi di eventuali consulenti fiscali e del personale, oneri tributari e fiscali, costi inerenti eventuali software gestionali):
 - A) Corrispettivi dovuti ai Produttori;
 - B) Corrispettivi dovuti al Fornitore.

Resta inteso che, qualora negli anni successivi all'Anno di Underperformance, la CER disponga di una disponibilità di cassa tale da permettere al Fornitore di recuperare l'importo dovuto nell'Anno di Underperformance, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare alla CER l'importo non corrisposto.

Allegato 4: GDPR

Descrizione del Trattamento dei dati personali

Con riferimento all'art. 14.2.1 del presente Contratto ed in particolare alla nomina della società Enel Italia S.r.l. quale Responsabile del trattamento dei dati, con il presente allegato si intende specificare che il suddetto trattamento dei dati avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati e categorie di interessati.

A. Categorie di Dati

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - Dati Biografici ¹ | ☒ | |
| - Categorie Particolari di Dati Personali ² | | ☐ |
| - Dati Giudiziari | | ☐ |
| - Dati economici e finanziari Personali ³ | | ☒ |
| - Dati relativi a Contratti con i Clienti ⁴ | | ☒ |
| - Dati di contatto e/o di accesso ⁵ | | ☒ |
| - Dati di profilazione | | ☐ |
| - Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento ⁶ | ☒ | |
| - Dati di geolocalizzazione | ☐ | |
| - Dati statistici | | ☐ |
| - Categorie di dati personali (testo libero) _____ | | ☐ |

B. Categorie di Interessati

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| - Business Partner | ☐ | |
| - Fornitori | | ☐ |
| - Clienti, Prospect | ☒ | |
| - Soggetto Esterno | ☐ | |
| - Minori | | ☐ |
| - Dipendenti Enel | | ☐ |
| - Membri del Vertice Enel | ☐ | |
| - Azionisti | | ☐ |
| - Membri del Vertice società esterne | ☐ | |
| - Categorie di interessati (testo libero) _____ | | ☐ |

¹ Ad esempio: nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro...

² Ad esempio: opinioni politiche, religione, origine razziale, salute, orientamento sessuale, altro

³ Ad esempio: numero di conto corrente, carta di credito, altro...

⁴ Ad esempio: POD- PDR-

⁵ Ad esempio: indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso mobile

⁶ Ad esempio: carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...

Allegato 5: Dichiarazione conflitto di interessi
DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI (SOCIETÀ⁷)

La Società

in persona del suo rappresentante legale.....

DICHIARA

1. che dall'analisi della composizione della compagine societaria, degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro beneficial owner), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società⁸

non risultano/risultano⁹:

- a) soggetti che ricoprono all'interno delle Società del Gruppo Enel un ruolo di vertice aziendale (Amministratori, Dirigenti con Responsabilità strategiche) o di Sindaci;
- b) soggetti dipendenti delle Società del Gruppo Enel;
- c) con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/affini fino al IV grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano legate da rapporti di parentela o affinità.

2. che l'amministratore delegato (in caso di SpA) / gli amministratori (in caso di Srl) / i soci (in caso di Società di persone) / che i soggetti con responsabilità strategiche all'interno della struttura organizzativa (in tutti gli altri casi) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I grado)

non hanno rivestito/hanno rivestito¹⁰

negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del Gruppo Enel (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura).

Enel Energia Spa (di seguito "Enel") si riserva di effettuare le necessarie verifiche sulla base delle dichiarazioni ricevute.

La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni

⁷ Nel caso di società quotate in borsa, istituti bancari e società da queste controllate, la sopra citata dichiarazione deve riferirsi ai soggetti posti al vertice del soggetto giuridico interessato (ad esempio: amministratore delegato, amministratori, ecc.).

⁸ Le informazioni rese in ottemperanza alla presente dichiarazione sono acquisite sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie della sottoscritta società, nonché di tutte le eventuali società (anche fiduciarie ed i loro beneficial owner) che abbiano il controllo diretto della Società dichiarante.

⁹ Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera A), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.

¹⁰ Barrare la voce che non interessa. Qualora sussistesse anche una sola delle situazioni elencate si prega di riportare, nella dichiarazione allegata (lettera B), le relative informazioni di dettaglio. Enel effettuerà le necessarie verifiche ai fini della presente dichiarazione.

trasmesse con la presente dichiarazione.

Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

Ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali Enel, in qualità di " Titolare del trattamento", tratterà i dati personali riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati in ottemperanza all'Informativa privacy riportata in calce.

La Società dichiarante si impegna ad informare i soggetti interessati (i cui dati personali sono riportati negli allegati alla presente dichiarazione) in merito ai contenuti della suddetta Informativa privacy. In caso di opposizione da parte dei suddetti soggetti al trattamento dei propri dati personali, non sarà possibile addivenire alla sottoscrizione del contratto, di cui la presente dichiarazione costituisce parte integrante.

In fede,

Data,

Timbro della società

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l'esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)

Informativa privacy

- ***Titolare del trattamento dei Dati Personali***

Enel Energia Spa in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare"), tratterà i Suoi dati personali in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile e dalla presente informativa.

- ***Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)***

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contatto al seguente indirizzo e-mail dpo.enelenergia@enel.com.

- ***Oggetto e Modalità del Trattamento***

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali da Lei comunicati o legittimamente reperiti dal Titolare ("Dati Personali") secondo quanto di seguito descritto.

Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,

il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

La informiamo che tali Dati Personali verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.

- **Finalità e base giuridica del trattamento**

Enel tratterà i Suoi Dati Personali esclusivamente in relazione al contratto di cui la stessa dichiarazione costituisce parte integrante e per la sola finalità di accertare eventuali situazioni di conflitto di interessi tra le parti.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal legittimo interesse della società al suddetto accertamento nonché dall'esecuzione del suddetto contratto, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e dal Piano "Tolleranza Zero Corruzione", dalla stessa adottati.

- **Destinatari dei Dati Personali**

I Suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate:

- a) ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare o alle società del Gruppo Enel presenti nel territorio dell'Unione Europea;*
- b) alle società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento.*

- **Trasferimento dei Dati Personali**

I Suoi Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia, fra cui norme vincolanti d'impresa ("Binding Corporate Rules") e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati.

Il trasferimento dei Suoi Dati Personali verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea, in mancanza di una decisione di adeguatezza o di altre misure adeguate come sopra descritte, saranno effettuati solo ove Lei vi abbia esplicitamente acconsentito o nei casi previsti dal GDPR e saranno trattati nel Suo interesse. In questi casi, La informiamo che, nonostante il Gruppo Enel adotti istruzioni operative comuni a tutti i Paesi in cui opera, il trasferimento dei Suoi Dati Personali potrebbe essere esposto a rischi connessi alle peculiarità delle legislazioni locali in materia di trattamento dei Dati Personali.

- **Periodo di conservazione dei Dati Personali**

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e saranno cancellati decorsi 10 anni dall'ultimo utilizzo in relazione al rapporto contrattuale di riferimento, salvo ulteriori trattamenti necessari alla tutela dei diritti del Titolare.

- **Diritti degli interessati**

Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati personali comunicati, Lei ha il diritto di:

- a) accedere e chiederne copia;*
- b) richiedere la rettifica;*
- c) richiedere la cancellazione;*
- d) ottenere la limitazione del trattamento;*
- e) opporsi al trattamento;*
- f) ricevere gli stessi in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.*

Per l'esercizio dei Suoi diritti nonché per maggiori informazioni relative ai Suoi Dati Personali potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo e-mail sopra menzionato.

Le ricordiamo che Lei ha sempre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia 11, 00187 Roma, Tel. (+39) 06.696771, e-mail: protocollo@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

A. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI

La Società
in persona del suo rappresentante legale
dichiara che dall'analisi della composizione della compagine societaria e degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie ed i loro beneficial owner), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie:

Nome
Cognome.....
Nato/a a il
C.F.
Residente in via
È presente nella Società in qualità di

Nell'ambito del Gruppo Enel risulta essere:

- ☐ Amministratore della Società
☐ Dirigente con responsabilità strategiche (specificare la funzione interessata) della Società
☐ Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata) con ruolo/qualifica della Società
☐ Sindaco della Società.....
☐ Parente/Affine entro il IV grado di parentela/affinità /coniuge non separato legalmente /convivente more uxorio/figlio del coniuge/ figlio del convivente/ persona a carico legata da rapporti di parentela o affinità di:
Nome Cognome con ruolo/qualifica.....della Società.....

In fede,
Luogo e Data,

Firma del legale rappresentante

La sottoscritta Società precisa che la presente dichiarazione è resa sulla base di informazioni acquisite, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie e si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,
Data,

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l'esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)

B. ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI

La Società

in persona del suo rappresentante legale

dichiara che:

Nome Cognome

Nato/a a il

C.F.

Residente in..... via.....

è presente nella Società in qualità di

a. HA RIVESTITO IL RUOLO DI "PUBBLICO UFFICIALE" (AI SENSI DELL'ART. 357¹¹ C.P.) O DI "INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO" (ART. 358¹² C.P.), NEI PRECEDENTI 36 MESI, PRESSO:

..... qualifica rivestita

(Organismo/Istituzione)

..... (_____) dal al

(luogo)

(provincia)

ed in tale veste, negli ultimi 3 anni di servizio:1. HA AVUTO RAPPORTI CON IL GRUPPO ENEL, NON ESERCITANDO POTERI AUTORITATIVI O NEGOZIALI AVENTI COME "DESTINATARI" LE SOCIETÀ DEL GRUPPO ENEL:

.....

(Società Enel)

per i seguenti motivi:

.....

2. HA AVUTO RAPPORTI CON IL GRUPPO ENEL, ESERCITANDO POTERI AUTORITATIVI O NEGOZIALI AVENTI COME "DESTINATARI" LE SOCIETÀ DEL GRUPPO ENEL:

.....

(Società Enel)

¹¹ Art. 357 codice penale: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

¹² Art. 358 codice penale: "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

per i seguenti motivi:

b. HA UN PROPRIO FAMILIARE (CONIUGE NON SEPARATO, PARENTE/AFFINE IN LINEA RETTA DI I GRADO)

Nome Cognome

Nato/a a il

C.F.

Residente in via

che HA RIVESTITO il ruolo di "pubblico ufficiale" o di "incaricato di pubblico servizio" nei precedenti 24 mesi presso:

..... qualifica rivestita:

(Organismo/Istituzione)

(.....) dal al

(luogo) (provincia)

ed in tale veste HA avuto rapporti con il Gruppo Enel:

.....per i seguenti motivi:

(Società Enel)

La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a Enel ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che Enel possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione.

In fede,

Data,

Firma del legale rappresentante

N.B. La firma del titolare o del legale rappresentante deve essere, pena l'esclusione, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (fronte/retro)

Allegato 6: Bozza Standard Accordo Attuativo

Oggetto: Accordo attuativo del contratto di servizi sottoscritto in data GG/MM/AAAA tra Enel Energia Spa e [Ragione sociale CER]

Egregi Signori,

Ci riferiamo alle trattative intercorse per sottoporre alla Vostra accettazione, da esprimere mediante lettera che trascriva integralmente la presente, la seguente proposta di accordo attuativo del Contratto di Servizi da noi sottoscritto in data **GG/MM/AAAA** riferito alla a Configurazione denominata ____ (di seguito "**Configurazione** _____")

ACCORDO ATTUATIVO DEL**CONTRATTO DI SERVIZI**

tra

_____(di seguito indicata, per brevità, come "_____"), con sede legale in _____, Codice Fiscale, Partita IVA _____, in persona di _____, in qualità di _____, munito di idonei poteri

E

Enel Energia S.p.A. (di seguito indicata, per brevità, come "**Enel**") - con sede legale in _____, Codice Fiscale _____ e P. IVA Gruppo Enel 15844561009, iscritta presso la Camera di Commercio REA al n° 1424928, nella persona di _____, munito di idonei poteri

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" e, individualmente, la "**Parte**").

PREMESSO CHE:

- A. In data ____, le Parti hanno sottoscritto un contratto di servizi avente ad oggetto la fornitura di indicati all'allegato 1 dello stesso (di seguito il "**Contratto**");
- B. Nel rispetto di quanto previsto all'interno del Contratto, la CER ha richiesto ad Enel Energia di estendere i servizi oggetto dello stesso ad una nuova Configurazione denominata ____ con la sottoscrizione di uno specifico accordo (l' "**Accordo Attuativo**").

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**1. Premesse, Allegati e Definizioni**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo Attuativo.

Ogni termine utilizzato con la lettera maiuscola all'interno del presente Accordo Attuativo deve intendersi avere il significato attribuitogli dal relativo Contratto.

2. Allegati

Le Parti concordano che l'Allegato A al presente Accordo Attuativo stabilisce i parametri per il calcolo del Corrispettivo con particolare riferimento ad ogni Impianto afferente alla Configurazione _____.

3. Interruzione dei Servizi

3.1. Per ciascun impianto afferente alla Configurazione, qualora il Grado di Saturazione Stimato nei primi 18 (diciotto) mesi a partire dalla Data di Avvio Popolamento non raggiunga un valore pari al 55%, le Parti avranno la facoltà di concordare per iscritto l'interruzione dei Servizi da parte del Fornitore con riferimento a quello specifico impianto ed in tal caso nulla sarà dovuto dalla CER.

3.2. In tutti gli altri casi, qualora dovesse venir meno il titolo di disponibilità della CER di uno o più impianti afferenti alla Configurazione, la CER sarà tenuta a corrispondere al Fornitore un importo a titolo di penale per ciascuno dei predetti Impianti. Per il calcolo della penale troveranno applicazione i seguenti importi [€/membro]:

Anno 0: 50 €/membro

Anno 1: 36 €/membro

Anno 2: 27 €/membro

Anno 3: 20 €/membro

Anno 4: 12 €/membro

Anno 5: 6 €/membro

> Anno 6: 0 €/membro

dove:

- per "membro" ci si riferisce al numero di iscritti alla Configurazione. In caso di più impianti afferenti alla medesima Configurazione il numero di iscritti per ogni Impianto sarà proporzionale alla percentuale di Energia Immessa dal singolo impianto rispetto al totale di Energia Immessa dalla Configurazione nell'anno in cui si verifica la perdita del titolo di disponibilità del suddetto impianto.

- per “anno 0” è da intendersi il primo anno solare a partire dalla Data di Decorrenza Inziale in relazione allo specifico Impianto.

Qualora la perdita del titolo di disponibilità dell’impianto e dunque l’interruzione dei Servizi avvenga in data antecedente alla Data di Decorrenza Inziale, la penale per l’interruzione dei Servizi sarà pari a 50€ per ogni Membro Potenziale con riferimento al suddetto Impianto.

4. Efficacia

Il presente Accordo è efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte della CER.

5. Varie

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che il presente Accordo Attuativo è parte integrante del Contratto, il quale si applicherà integralmente alla Configurazione.

Qualora quanto sopra esposto rifletta correttamente le intese raggiunte, Vi invitiamo a trascrivere il testo della presente su Vostra carta intestata e di inviarcelo debitamente sottoscritto in calce e siglato in ogni pagina in segno di piena e incondizionata accettazione.

Allegato A – Corrispettivo

In linea con quanto disposto all'Allegato 3 del Contratto di Servizi si riportano di seguito i valori percentuali dei parametri ivi definiti e necessari al calcolo dei contributi di Acconto e Conguaglio costituenti il Corrispettivo. Tutti i corrispettivi sono da intendersi comprensivi di IVA, secondo la normativa vigente.

Impianto 1:

- Potenza: 999kW
- Numero iscritti: #
- Acconto: $Q\% \text{ serv_acc } [\cdot] \%$
- Conguaglio: $Q\% \text{ serv_cong_h}$ assume i valori di cui alla successiva tabella al variare delle variabili ivi riportate:

$\begin{matrix} \text{TIP}_h \\ \text{E}_{\text{imm}} \end{matrix}$	300 MWh/anno	1000 MWh/anno
60 €/MWh	$[\cdot] \%$	$[\cdot] \%$
100 €/MWh	$[\cdot] \%$	$[\cdot] \%$

Per valori di:

- TIP_h compresi tra 60 e 100 €/MWh
- E_{imm} compresi tra 300 e 1000 MWh/anno

il valore $Q\% \text{ serv_cong_h}$ varierà linearmente tra i valori riportati nella tabella precedente.

Impianto 2:

- Potenza: 599kW
- Numero iscritti: #
- Acconto: $Q\% \text{ serv_acc } [\cdot] \%$
- Conguaglio: $Q\% \text{ serv_cong_h}$ assume i valori di cui alla successiva Tabella 1 al variare delle variabili ivi riportate:

$\begin{matrix} \text{TIP}_h \\ \text{E}_{\text{imm}} \end{matrix}$	300 MWh/anno	1000 MWh/anno
70 €/MWh	$[\cdot] \%$	$[\cdot] \%$
120 €/MWh	$[\cdot] \%$	$[\cdot] \%$

Per valori di:

- TIP_h compresi tra 70 e 120 €/MWh
- E_{imm} compresi tra 300 e 1000 MWh/anno

il valore $Q_{\text{serv_cong_h}}$ varierà linearmente tra i valori riportati nella tabella precedente.

Impianto 3:

- Potenza: 199kW
- Numero iscritti: #
- Acconto: $Q_{\text{serv_acc}}$ [%]
- Conguaglio: $Q_{\text{serv_cong_h}}$ assume i valori di cui alla successiva tabella al variare delle variabili ivi riportate:

$\begin{matrix} \text{E}_{\text{imm}} \\ \text{TIP}_h \end{matrix}$	300 MWh/anno	1000 MWh/anno
80 €/MWh	[·] %	[·] %
130 €/MWh	[·] %	[·] %

Per valori di:

- TIP_h compresi tra 80 e 130 €/MWh
- E_{imm} compresi tra 300 e 1000 MWh/anno

il valore $Q_{\text{serv_cong_h}}$ varierà linearmente tra i valori riportati nella tabella precedente.